



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/28 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/29 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19 ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/30 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Potjesvlees uit de Westhoek (IGP)]** 14
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/31 della Commissione, dell'8 gennaio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 15

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea, del 29 dicembre 2014, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (BCE/2014/62)** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/28 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 8 e i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 12 dicembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il *Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali* (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2010. Le modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 e ai Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione. Le modifiche agli IFRS 2 e 3 comportano cambiamenti ai requisiti vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.
- (3) Le modifiche all'IFRS 3 rendono necessarie modifiche agli IAS 37 e 39 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei principi contabili internazionali.
- (4) Tali modifiche ai principi esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.
- (5) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
 - (a) l'IFRS 2 *Pagamenti basati su azioni* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
 - (b) l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
 - (c) l'IFRS 8 *Settori operativi* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
 - (d) lo IAS 16 *Immobili, impianti e macchinari* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
 - (e) lo IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
 - (f) lo IAS 38 *Attività immateriali* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
 - (g) lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali* e lo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* sono modificati conformemente alle modifiche all'IFRS 3 come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione*.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° febbraio 2015 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012 ⁽¹⁾**Modifica all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni**

I paragrafi 15 e 19 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 63B.

Operazioni in cui si ricevono dei servizi

...

- 15 Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel *periodo di maturazione*. L'entità deve rilevare i servizi ancora da ricevere dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:

(a) ...

- (b) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni soggette alla *condizione del conseguimento di determinati risultati* e alla continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'entità fino al loro raggiungimento, e la durata del periodo di maturazione dipende da quando tali risultati sono conseguiti, l'entità deve presumere che i servizi ancora da ricevere dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del periodo di maturazione atteso. ...

Trattamento contabile delle condizioni di maturazione

- 19 L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate *condizioni di maturazione*. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito condizionata alla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di conseguimento di risultati che debbono essere soddisfatte: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del *fair value* delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di valutazione. Le condizioni di maturazione devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo iscritto in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati risulta basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una *condizione di maturazione*, per esempio se la controparte non completa un determinato periodo di permanenza in servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 63B Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 15 e 19. Nell'Appendice A sono state modificate le definizioni di «condizioni di maturazione» e «condizione di mercato» e sono state aggiunte le definizioni di «condizione di conseguimento di risultati» e di «condizione di permanenza in servizio». Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle operazioni con pagamento basato su azioni nelle quali la data di assegnazione cada il 1° luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell'Appendice A sono state modificate le definizioni di «condizioni di mercato» e «condizioni di maturazione» e sono state aggiunte le definizioni di «condizione di conseguimento di risultati» e di «condizione di permanenza in servizio».

⁽¹⁾ «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

Appendice A

Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

...

condizione di mercato

Una **condizione di conseguimento di risultati** da cui dipende il prezzo di esercizio, la maturazione o la possibilità di esercitare uno **strumento rappresentativo di capitale** relativa al prezzo di mercato (o al valore) degli **strumenti rappresentativi di capitale** dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) come:

- (a) il raggiungimento di un determinato prezzo dell'azione o un determinato ammontare del **valore intrinseco** di una **opzione su azioni**; o
- (b) il conseguimento di un determinato obiettivo basato sul prezzo di mercato (o sul valore) degli **strumenti rappresentativi di capitale** dell'entità (o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo) rispetto a un indice dei prezzi di mercato di **strumenti rappresentativi di capitale** di altre entità.

Una condizione di mercato richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia una **condizione di permanenza in servizio**); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito.

...

condizione di conseguimento di risultati

Una **condizione di maturazione** che richiede:

- (a) alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio (ossia, una **condizione di permanenza in servizio**); il requisito di permanenza in servizio può essere esplicito o implicito; e che
- (b) la controparte consegua determinati obiettivi di risultato nel periodo di permanenza in servizio di cui al punto (a).

Il periodo per il conseguimento degli obiettivi di risultato:

- (a) non deve protrarsi oltre il periodo di permanenza in servizio; e
- (b) può iniziare prima del periodo di permanenza in servizio a condizione che la data di inizio del conseguimento degli obiettivi di risultato non sia molto antecedente alla data di inizio del periodo di permanenza in servizio.

Un obiettivo di conseguimento di risultati deve essere definito facendo riferimento:

- (a) all'operatività dell'entità stessa (o alle sue attività) oppure all'operatività ovvero alle attività di altra entità appartenente allo stesso gruppo (ossia, una condizione non di mercato); o
- (b) al prezzo (o valore) degli **strumenti rappresentativi di capitale** dell'entità o di quelli di altra entità appartenente allo stesso gruppo (incluse le azioni o le **opzioni su azioni**) (ossia, una **condizione di mercato**).

Un obiettivo di conseguimento di risultati potrebbe far riferimento ai risultati dell'entità nel suo complesso o di alcune parti di essa (o parti del gruppo), come nel caso di una divisione aziendale o di un singolo dipendente.

...

condizione di permanenza in servizio

Una **condizione di maturazione** che richiede alla controparte di completare un determinato periodo di permanenza in servizio durante il quale si presta servizio per l'entità. Nel caso in cui la controparte, a prescindere dalle motivazioni, cessa di prestare servizio per l'entità durante il **periodo di maturazione**, la condizione non è più soddisfatta. Una condizione di permanenza in servizio non richiede che venga soddisfatto un obiettivo di conseguimento di risultati.

...

condizioni di maturazione

Una condizione che determina se l'entità riceve i servizi che conferiscono il diritto alla controparte di ricevere disponibilità liquide, altre attività o **strumenti rappresentativi di capitale** dell'entità in base a un **accordo di pagamento basato su azioni**. Una condizione di maturazione può essere una **condizione di permanenza in servizio** o una **condizione di conseguimento di risultati**.

Modifica allo IFRS 3 Aggregazioni aziendali

I paragrafi 40 e 58 sono modificati e si aggiungono il paragrafo 64I e il paragrafo 67A con il titolo corrispondente.

Corrispettivo potenziale

...

- 40 L'acquirente deve classificare come passività finanziaria o come patrimonio netto, in base alle definizioni di strumento rappresentativo di capitale e di passività finanziaria di cui al paragrafo 11 dello IAS 32 *Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio*, un'obbligazione a pagare un corrispettivo potenziale che soddisfa la definizione di strumento finanziario. L'acquirente deve classificare come attività un diritto alla restituzione di un corrispettivo trasferito in precedenza se vengono soddisfatte particolari condizioni. Il paragrafo 58 fornisce indicazioni sulla contabilizzazione successiva dei corrispettivi potenziali.

...

Corrispettivo potenziale

- 58 Alcune variazioni del *fair value* del corrispettivo potenziale che l'acquirente rileva dopo la data di acquisizione possono risultare da ulteriori informazioni ottenute dall'acquirente dopo tale data su fatti e circostanze in essere alla data di acquisizione. Tali variazioni sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione, secondo quanto disposto dai paragrafi 45-49. Tuttavia, non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione quelle variazioni risultanti da eventi successivi alla data di acquisizione, quali il conseguimento di un obiettivo di reddito, il raggiungimento di un prezzo azionario specifico o il raggiungimento di un traguardo importante nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo. L'acquirente deve contabilizzare le variazioni di *fair value* del corrispettivo potenziale che non sono rettifiche di competenza del periodo di valutazione nel modo seguente:

(a) ...

(b) altro corrispettivo potenziale che:

- (i) rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 deve essere valutato al *fair value* a ciascuna data di chiusura dell'esercizio e le variazioni del *fair value* devono essere rilevate nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9;
- (ii) non rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 deve essere valutato al *fair value* a ciascuna data di chiusura dell'esercizio e le variazioni del *fair value* devono essere rilevate nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

...

Data di entrata in vigore

...

- 64I Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 40 e 58 e aggiunto il paragrafo 67A con il titolo corrispondente. Un'entità deve applicare tale modifica prospettivamente alle aggregazioni aziendali nelle quali la data di acquisizione cada il 1° luglio 2014 o successivamente. È consentita un'applicazione anticipata. Un'entità può applicare la modifica a partire da un periodo precedente a condizione che siano stati applicati anche l'IFRS 9 e lo IAS 37 (come modificati dal *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*). Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

...

RIFERIMENTI ALL'IFRS 9

- 67A Qualora un'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39.

Modifiche conseguenti ad altri IFRS derivanti dalla modifica all'IFRS 3**Modifica all'IFRS 9 *Strumenti finanziari* (pubblicato a novembre 2009)**

Il paragrafo 5.4.4 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 8.1.4.

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale

- 5.4.4 Al momento della rilevazione iniziale, un'entità può decidere in modo irrevocabile di presentare nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del *fair value* di un investimento in strumenti rappresentativi di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente IFRS, a condizione che non sia *posseduto per negoziazione* e che non rappresenti inoltre un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

...

8.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 8.1.4 Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5.4.4 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3.

Modifica all'IFRS 9 Strumenti finanziari (pubblicato a ottobre 2010)

I paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 7.1.4.

4.2 Classificazione delle passività finanziarie

- 4.2.1 Un'entità deve classificare tutte le passività finanziarie come valutate successivamente al costo ammortizzato utilizzando il *criterio dell'interesse effettivo*, ad eccezione di:

(a) ...

- (e) un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. Questo corrispettivo potenziale deve essere successivamente valutato al *fair value*.

...

Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale

- 5.7.5 Al momento della rilevazione iniziale, un'entità può decidere in modo irrevocabile di presentare nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del *fair value* di un investimento in strumenti rappresentativi di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente IFRS, a condizione che non sia *posseduto per negoziazione* e che non rappresenti inoltre un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.

...

7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 7.1.4 Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 4.2.1 e 5.7.5 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3.

Modifica allo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Il paragrafo 5 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 99.

AMBITO DI APPLICAZIONE

...

- 5 Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:

(a) ...

- (d) benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 *Benefici per i dipendenti*);

(e) contratti assicurativi (vedere IFRS 4 *Contratti assicurativi*). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dai suoi diritti e obbligazioni contrattuali relativi ai contratti assicurativi rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4; e

(f) un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*).

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

99 Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 5 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3.

Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione ⁽¹⁾

Il paragrafo 9 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 108F.

Definizioni

...

9 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

...

Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari

Un'attività o una passività finanziaria al fair value rilevato nell'utile (perdita) di esercizio è un'attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.

(a) ...

(aa) **È un corrispettivo potenziale di un acquirente in un'aggregazione aziendale alla quale si applichi l'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*.**

(b) ...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

108F Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 conseguentemente alla modifica all'IFRS 3. Un'entità deve applicare tale modifica prospetticamente alle aggregazioni aziendali alle quali si applichi la modifica all'IFRS 3.

Modifiche all'IFRS 8 Settori operativi

I paragrafi 22 e 28 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 36C.

Informazioni generali

22 Un'entità deve fornire le seguenti informazioni generali:

(a) i fattori utilizzati per identificare i settori oggetto di informativa dell'entità, compreso il criterio di organizzazione (ad esempio, se la direzione aziendale abbia scelto di organizzare l'entità in funzione delle differenze dei prodotti e servizi, delle aree geografiche, del contesto normativo o di una combinazione di fattori e se i settori oggetto di informativa siano stati aggregati);

(aa) le valutazioni effettuate dalla direzione aziendale nell'applicare i criteri di aggregazione di cui al paragrafo 12. Ciò include una breve descrizione dei settori operativi che sono stati aggregati secondo tali criteri e gli indicatori economici che sono stati oggetto di valutazione nello stabilire che i settori operativi aggregati hanno caratteristiche economiche simili; e

(b) i tipi di prodotti e servizi da cui ciascun settore oggetto di informativa ottiene i propri ricavi.

...

⁽¹⁾ L'IFRS 9 *Strumenti finanziari* (pubblicato a ottobre 2010) e l'IFRS 9 *Strumenti finanziari (Contabilizzazione delle operazioni di copertura e modifiche all'IFRS 9, IFRS 7e allo IAS 39)* (pubblicato a novembre 2013) hanno eliminato le 'Definizioni di quattro categorie di strumenti finanziari' del paragrafo 9 dello IAS 39.

Riconciliazioni

- 28 Un'entità deve fornire le riconciliazioni di tutte le seguenti voci:
- (a) ...
 - (c) il totale delle attività dei settori oggetto di informativa rispetto alle attività dell'entità se le attività di settore sono presentate conformemente al paragrafo 23.
 - (d) ...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 36C Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato i paragrafi 22 e 28. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

Il paragrafo 35 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 80A e 81H.

Modello della rideterminazione del valore

...

- 35 Quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:
- (a) il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o
 - (b) l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività.

L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40.

...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

- 80A Il paragrafo 35 è stato modificato dal *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*. Un'entità deve applicare tale modifica a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettifiche per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettifiche relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettifiche, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 81H Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 35 e ha aggiunto il paragrafo 80A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

Il paragrafo 9 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 17A, 18A e 28C.

DEFINIZIONI

9 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l'«entità che redige il bilancio»).

(a) ...

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) ...

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

...

Tutte le entità

...

17A Se un'entità ottiene servizi di direzione con responsabilità strategiche da un'altra entità («entità dirigente»), essa non è tenuta ad applicare le disposizioni del paragrafo 17 ai corrispettivi pagati o dovuti dall'entità dirigente ai suoi amministratori o dipendenti.

18 ...

18A Le spese sostenute dall'entità per la prestazione dei servizi di direzione con responsabilità strategiche forniti da un'entità dirigente separata devono essere indicate.

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

...

28C Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 9 e ha aggiunto i paragrafi 17A e 18A. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica allo IAS 38 Attività immateriali

Il paragrafo 80 è modificato e sono aggiunti i paragrafi 130H-130I.

Modello della rideterminazione del valore

...

80 Quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi:

(a) il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o

(b) l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività.

L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86.

...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

130H Il *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012*, pubblicato a dicembre 2013, ha modificato il paragrafo 80. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

- 130I Un'entità deve applicare la modifica effettuata dal *Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012* a tutte le rivalutazioni rilevate negli esercizi che iniziano nella data di applicazione iniziale di tale modifica o in data successiva e nell'esercizio immediatamente antecedente. Un'entità ha la facoltà di presentare informazioni comparative rettificate per un qualsiasi esercizio precedente, pur non essendovi obbligata. Se un'entità presenta informazioni comparative non rettificate relative ad esercizi precedenti, deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state presentate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.
-

REGOLAMENTO (UE) 2015/29 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 ⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 21 novembre 2013 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al principio contabile internazionale IAS 19 *Benefici per i dipendenti* il cui titolo è *Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti*. Le modifiche mirano a semplificare e a chiarire la contabilizzazione dei contributi di dipendenti o terzi collegati ai piani a benefici definiti.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 19 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il principio contabile internazionale IAS 19 *Benefici per i dipendenti*, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.*Articolo 2*

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 febbraio 2015 o successivamente.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 320 del 29.11.2008, pag. 1).

ALLEGATO

Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti ⁽¹⁾

(Modifiche allo IAS 19)

I paragrafi 93–94 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 175. Il paragrafo 92 è incluso solo come riferimento.

Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e costi per assistenza medica

...

- 92 Alcuni piani a benefici definiti impongono ai dipendenti o a terzi di contribuire al costo del piano. I contributi versati dai dipendenti riducono il costo dei benefici per l'entità. Una entità deve considerare se i contributi di terzi riducono il costo dei benefici per l'entità o se rappresentano un rimborso, secondo quanto descritto nel paragrafo 116. I contributi da parte dei dipendenti o di terzi sono riportati nelle condizioni formali del piano (o derivano da un'obbligazione implicita che va oltre quelle condizioni) oppure sono discrezionali. I contributi discrezionali da parte di dipendenti o di terzi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel momento in cui vengono conferiti nel piano.
- 93 I contributi versati da dipendenti o terzi riportati nelle condizioni formali del piano riducono il costo relativo alla prestazione di lavoro (se sono collegati al servizio) o incidono sulle rivalutazioni della passività (attività) per un piano a benefici definiti (se non sono collegati al servizio). Un esempio di contributi non collegati al servizio si verifica quando questi sono necessari per ridurre un disavanzo risultante da perdite sulle attività a servizio del piano o da perdite attuariali. Se i contributi versati da dipendenti o da terzi sono collegati al servizio, essi riducono il costo relativo alle prestazioni di lavoro nel modo seguente:
- (a) se l'ammontare dei contributi dipende dal numero di anni di servizio, l'entità deve attribuire i contributi ai periodi di lavoro utilizzando lo stesso criterio di attribuzione richiesto dal paragrafo 70 per quanto concerne i benefici lordi (ossia, utilizzando la formula contributiva del piano oppure in base al criterio a quote costanti); o
 - (b) se l'ammontare dei contributi non dipende dal numero di anni di servizio, l'entità può rilevare tali contributi come una riduzione del costo relativo alle prestazioni di lavoro del periodo in cui è stato prestato il servizio collegato. Tra gli esempi di contributi non dipendenti dal numero di anni di servizio rientrano quelli che rappresentano una percentuale fissa della retribuzione del dipendente, un ammontare fisso per tutto il periodo di servizio o che dipendono dall'età del dipendente.

Il paragrafo A1 fornisce una guida operativa in merito.

- 94 Per quanto concerne i contributi versati da dipendenti o da terzi e che sono attribuiti ai periodi di servizio in conformità al paragrafo 93(a), le variazioni nei contributi comportano:
- (a) un costo delle prestazioni di lavoro correnti e passate (se tali variazioni non sono riportate nelle condizioni formali di un piano e non derivano da un'obbligazione implicita); o
 - (b) utili e perdite attuariali (se tali variazioni sono riportate nelle condizioni formali di un piano o derivano da un'obbligazione implicita).

...

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

...

- 175 *Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti* (Modifiche allo IAS 19), pubblicato nel novembre 2013, ha modificato i paragrafi 93–94. Un'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori* a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche alle Appendici dello IAS 19 Benefici per i dipendenti

Si aggiunge l'Appendice A.


⁽¹⁾ «Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

Appendice A

Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS. Descrive l'applicazione dei paragrafi 92-93 e ha la stessa autorità delle altre parti dell'IFRS.

A1 Le disposizioni contabili riguardanti i contributi versati da dipendenti o da terzi sono illustrate nel diagramma seguente.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/30 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Potjesvlees uit de Westhoek (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Potjesvlees uit de Westhoek» presentata dal Belgio è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Potjesvlees uit de Westhoek» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Potjesvlees uit de Westhoek» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 260 del 9.8.2014, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/31 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	69,6
	EG	163,7
	IL	104,4
	MA	92,3
	TN	130,5
	TR	111,3
	ZZ	112,0
0707 00 05	TR	165,8
	ZZ	165,8
0709 93 10	MA	115,7
	SN	80,8
	TR	160,3
	ZZ	118,9
0805 10 20	EG	41,2
	MA	59,5
	TR	64,2
	ZA	37,5
	ZW	32,9
	ZZ	47,1
0805 20 10	MA	75,0
	ZZ	75,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	86,0
	JM	105,8
	TR	74,3
	ZZ	88,7
	ZZ	88,7
0805 50 10	TR	63,4
	ZZ	63,4
0808 10 80	AR	164,5
	BR	65,7
	CL	87,3
	MK	39,8
	US	145,0
	ZA	147,0
	ZZ	108,2
	ZZ	108,2
	ZZ	108,2
0808 30 90	US	140,6
	US	140,6
	ZZ	140,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/32 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 dicembre 2014

**riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013
relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38)**

(rifusione)

(BCE/2014/62)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo.
- (2) Poiché la decisione BCE/2009/4 ⁽²⁾ necessita di modifiche sostanziali, è opportuno provvedere per ragioni di chiarezza alla sua rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe

Le categorie di FI rispetto alle quali le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono indicate nell'allegato alla presente decisione. Il Consiglio direttivo riesamina tali categorie quantomeno con cadenza triennale.

Articolo 2

Abrogazione

1. La Decisione BCE/2009/4 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

⁽¹⁾ GUL 297 del 7.11.2013, pag. 73.

⁽²⁾ Decisione BCE/2009/4, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (GU L 72 del 18.3.2009, pag. 21).

*Articolo 4***Destinatari**

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 dicembre 2014.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ALLEGATO

CATEGORIE DI FONDI DI INVESTIMENTO PER LE QUALI POSSONO ESSERE CONCESSE DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stato membro	Nome della categoria di FI	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
Francia	<i>Fonds commun de placement à risque</i> (Fondi mutualistici di venture capital)	<i>Code monétaire et financier</i> (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 2, da L214-28 a L214-32	<i>Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers</i> (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Titolo II, Articolo 422-120-13	Semestrale
Francia	<i>Sociétés civiles de placement immobilier</i> (Imprese di investimento immobiliare)	<i>Code monétaire et financier</i> (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, Paragrafo 4 da L214-86 a L214-126	<i>Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers</i> (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV, Articolo 422-234	Annuale
Francia	<i>Organismes de placement collectif immobilier</i> (Imprese di investimento collettivo immobiliare)	<i>Code monétaire et financier</i> (Codice monetario e finanziario)		Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 3 da L214-33 a L214-85	<i>Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers</i> (Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)		Libro IV Articolo 422-186	Semestrale
Italia	<i>Fondi chiusi</i>	<i>Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>	n. 58 del 24 febbraio 1998	Parte I, articolo 1 Parte II, articoli 36, 37 e 39	<i>Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio</i>	8 maggio 2012	Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6	Semestrale

Stato membro	Nome della categoria di FI	Atto giuridico relativo alla categoria			Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione			Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale
		Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto giuridico	Disposizioni pertinenti	Titolo dell'atto giuridico	Numero/data dell'atto legale	Disposizioni pertinenti	
		<i>Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58</i>	n. 228 del 24 maggio 1999	Capitolo II, articolo 12				
Lituania	<i>Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai</i> (Imprese di investimento collettivo per investitori informati)	<i>Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai</i> (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013	Articolo 2, paragrafo 4	<i>Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai</i> (Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)	n. XII-376 del 18 giugno 2013	Articolo 31, paragrafo 2	Semestrale/annuale
Portogallo	<i>Fundos de capital de risco</i> (Fondi di venture capital)	<i>Decreto-Lei</i> (decreto legge)	n. 375/2007 dell'8 novembre 2007	Articolo 18	<i>Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Regolamento della Commissione per il mercato dei titoli) <i>Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários</i> (Linee guida della Commissione per il mercato dei titoli)	n. 1/2008 del 14 febbraio 2008 n. 2/2013 del 30 maggio 2013	Articoli 4 e 11 Regola 1	Semestrale

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT